

Deliberazione della Giunta Regionale 4 marzo 2024, n. 8-8255

Revisione e approvazione del tetto di spesa del personale dell'ASL CN2 per l'anno 2024 e successivi. Modifica della DGR n. 46-6202 del 7 dicembre 2022.



Seduta N° 436

Adunanza 04 MARZO 2024

Il giorno 04 del mese di marzo duemilaventiquattro alle ore 09:25 in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Fabio Carosso Presidente e degli Assessori Chiara Caucino, Marco Gabusi, Luigi Genesisio Icardi, Matteo Marnati, Vittoria Poggio, Marco Protopapa, Andrea Tronzano con l'assistenza di Roberta Bufano nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Elena CHIORINO - Maurizio Raffaello MARRONE - Fabrizio RICCA

DGR 8-8255/2024/XI

OGGETTO:

Revisione e approvazione del tetto di spesa del personale dell'ASL CN2 per l'anno 2024 e successivi. Modifica della DGR n. 46-6202 del 7 dicembre 2022.

A relazione di: Icardi

Premesso che:

l'art. 6 del d.lgs n. 165 del 30/03/2001, come modificato e integrato dal d.lgs n. 75 del 25/05/2017, prevede che le amministrazioni pubbliche definiscano l'organizzazione dei propri uffici in conformità al Piano triennale dei fabbisogni, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo di cui all'art. 6 ter del succitato decreto legislativo, adottate, con appositi decreti del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e, per le Aziende SSN, anche con il Ministero della Salute, per orientare le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei rispettivi piani del fabbisogno di personale;

le predette linee di indirizzo, definite con il decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione dell'8 maggio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27/07/2018, declinano le specificità riferite agli Enti ed Aziende del SSN, in particolare, dai punti 7 a 7.3;

l'articolo 11 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito nella legge 25 giugno 2019, n. 60, ha introdotto, a decorrere dal 2019, rispetto a quanto stabilito dall'articolo 2, commi 71, 72 e 73 della L. 191/2009 e s.m.i., nuove regole in materia di spesa per il personale, per gli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni a statuto ordinario e delle regioni a statuto speciale che non provvedono integralmente al proprio fabbisogno sanitario, finalizzate a modificare il valore di riferimento su cui parametrare la spesa per il personale, salvaguardando l'equilibrio economico finanziario e nel rispetto degli adempimenti relativi all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza;

Rilevato che a seguito dell'entrata in vigore della predetta normativa:

- il vincolo di spesa per il personale e' definito a livello regionale e non piu' aziendale;

- tale vincolo e' dato dalla spesa relativa all'anno 2018 o, se superiore, da quello della spesa per il personale del 2004, ridotta dell'1,4%;
- il nuovo limite di spesa puo' essere incrementato, nella misura del 10% della variazione del fondo sanitario regionale dell'anno 2019 rispetto all'anno 2018, dell'anno 2020 rispetto all'anno 2019 e 2021 rispetto all'anno 2020;

Dato atto che:

con D.G.R. 39-5493 del 3/08/2022 è stato preso atto dell'accordo politico definito il 06 giu-gno 2022, per l'integrazione graduale dell'incremento del tetto di spesa del personale, previsto dall'art. 11, comma 1 del D.L. 35/19, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finan-ziario del Servizio sanitario regionale, così declinato: incremento del 2% nell'anno 2022; ulteriore incremento del 3% nell'anno 2023; ulteriore incremento del 5% nell'anno 2024;

con Deliberazione della Giunta Regionale del 7 dicembre 2022, n. 46-6202 sono stati approvati i tetti di spesa per il personale delle Aziende Sanitarie Regionali per gli anni 2022, 2023 e 2024;

con Deliberazione della Giunta Regionale del 13 luglio 2023, n. 2-7226 recante "Approvazione Schema Protocollo d'Intesa da sottoscrivere tra la Regione Piemonte, le AA.SS.RR., gli Atenei piemontesi e le OO.SS. del Comparto Sanità e le OO.SS. della Dirigenza Area Sanità: attuazione del piano straordinario per il personale sanitario." è stato recepito il protocollo d'intesa tra l'amministrazione regionale, le AASSRR, gli atenei piemontesi e le OO.SS. del Comparto Sanità e le OO.SS. della Dirigenza Area Sanità.

Preso atto che:

il tetto di spesa del personale, relativamente al rispetto della spesa dell'anno 2004 ridotta dell'1,4%, è applicato a livello regionale, mentre le aziende sanitarie nel rispetto della programma-zione sanitaria regionale e nazionale, nonché dei vincoli di pareggio del bilancio aziendale, defini-scono un documento di programmazione del fabbisogno del personale non superiore alla program-mazione regionale annuale disposta con provvedimento regionale;

Ritenuto che le ASR, per procedere alle assunzioni programmate nel Piano triennale del Fabbisogno di personale, debbano verificare la coerenza dei profili professionali rispetto a quanto previsto dalle declaratorie contrattuali:

- 1) verificare la conformità alla programmazione e alle azioni di efficientamento delle attività aziendali, tenendo conto dei vincoli nazionali e regionali e degli indirizzi della programmazione regionale per il riordino della rete ospedaliera e territoriale e dei conseguenti obiettivi assegnati alle ASR nel triennio di riferimento;
- 2) verificare la compatibilità delle assunzioni rispetto alla disciplina nazionale e regionale per la ricollocazione e per la mobilità aziendale ed interaziendale;
- 3) privilegiare le assunzioni tese a ridurre le forme contrattuali atipiche in coerenza con le disposizioni in materia;
- 4) rispettare il vincolo di spesa per il personale e l'equilibrio economico-finanziario aziendale;

Richiamate in materia di assunzioni di personale le disposizioni delle DDGR nn. 114-6306 del 22/12/2017 e 27-8855 del 29.04.2019, salva l'applicazione delle richiamate norme nazionali per il periodo emergenziale e delle conseguenti indicazioni regionali per il reclutamento di personale in detto periodo emergenziale.

Richiamate le DD.GG.RR. n. 53-2487 del 23.11.2015; n. 41-5985 del 24/11/2017, n. 31-7219 del 13.07.2018, n. 28-8856 del 29.04.2019 n. 12-637 del 6.12.2019, n. 74 - 4223 del 26.11.2021, n. 30 - 6792 del 27.4.2023 e n. DGR 13-8163/2024/XI del 12/2/2024 con le quali sono state recepite ai sensi della D.C.R. n. 167-14087 del 3.04.2012, all. A, par. 5.1. le progressive modifiche organizzative dell'ASL CN2 finalizzate allo sviluppo della medesima con riferimento in particolare all'assetto organizzativo del Presidio Ospedaliero "Michele e Pietro Ferrero" di Verduno.

Preso atto della nota prot. REG_ASL_CN2.28/11/2023.0081623.P_SDG con la quale la Direzione generale dell'ASL CN2 ha stimato un maggior fabbisogno dell'ASL Cuneo 2 in seguito all'apertura del Presidio Ospedaliero "Michele e Pietro Ferrero" a Verduno, in relazione all'attuazione di un piano quinquennale di recupero mobilità passiva e aumento mobilità attiva 2023 – 2027, finalizzato ad un aumento di attività soprattutto di area chirurgica e interventistica allo scopo di tendere ad un maggior bilanciamento dell'aumento dei costi fissi, in considerazione di un'importante "fuga" potenzialmente recuperabile dei cittadini residenti, dei tempi di attesa crescenti in tutto il territorio piemontese e del trend di attrattività sia per professionisti che per pazienti che il nuovo ospedale rappresenta.

Preso atto della nota REG_ASL_CN2.20/02/2024.0011649.P_SDG del 20/2/2024 ad oggetto: "Analisi e miglioramento dei processi della mobilità sanitaria extraregionale. Progetto Chirurgia Bariatrica" con la quale è stato trasmesso il progetto di miglioramento della mobilità extraregionale relativa al percorso di assistenza chirurgica per soggetti affetti da obesità grave che prevede l'apporto dell'ASL CN1, presso la quale l'attività è strutturata da oltre 10 anni, e dell'ASL CN2, presso la quale viene avviato un percorso di sviluppo gestito e strutturato secondo le necessità dal Dipartimento Interaziendale Funzionale, con l'obiettivo di attivare l'attività chirurgica bariatrica anche presso il Presidio Ospedaliero di Verduno, secondo una modalità tecnico-organizzativa chirurgica omogenea e condivisa nel PDTA interaziendale, con la finalità, attraverso la graduale estensione del relativo PDTA anche alle altre ASL di Area Piemonte SUD, di incidere sulla domanda espressa in tali territori e ridurre la mobilità passiva;

Ritenuto pertanto, sulla base dell'istruttoria condotta dai settori della Direzione Sanità, incrementare il limite di spesa per il personale dell'ASL CN2, al fine di consentire l'implementazione operativa della progettualità emergente per il recupero della mobilità passiva.

Ritenuto di confermare i tetti di spesa delle Aziende Sanitarie Regionali, per l'anno 2024 e successivi, di cui alla DGR del 7 dicembre 2022, n. 46-6202 ad eccezione del limite di spesa previsto per l'ASL CN2 sulla base delle motivazioni di cui al paragrafo precedente.

Considerato che l'incremento del limite di spesa per il personale dell'ASL CN2, per l'anno 2024 e successivi, rientra nel perimetro del limite del tetto di spesa regionale dell'anno 2004, ridotto del 1,4%, incrementato ai sensi dell'art. 11 del DL 35/2019, convertito in L. 60/2019, pari a 2.691.850.307,00 € definito con Deliberazione della Giunta Regionale del 7 dicembre 2022, n. 46-6202.

Ritenuto di confermare i tetti di spesa del personale per l'anno 2024 e successivi, risultanti dai tetti di spesa di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 7 dicembre 2022, n. 46-6202, rideterminati in relazione alle attività di sviluppo programmate presso l'ASL CN2, nonché nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario regionale e aziendale, indicati nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Dato atto che:

ai fini del rispetto del suddetto limite di spesa, le Aziende Sanitarie Regionali devono attecnersi al parametro "vincolo di spesa dell'anno 2004 decrementato dell'1,4% incrementato ai sensi dell'art. 11 del DL 35/2019, convertito in L. 60/2019", identificabile, per le Aziende Sanitarie Regionali, in Tabella A/1 colonna C1 di cui alla DGR del 7 dicembre 2022, n. 46-6202, e per l'ASL CN2 in Tabella A/1, colonna C1, dell'Allegato 1 alla presente deliberazione, per le quali modalità di calcolo si fa rinvio a quanto riportato nelle apposite note di compilazione del conto annuale ed ai criteri indicati nella circolare del MEF Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato n. 9 del 17/02/2006 (a titolo esemplificativo e non esaustivo: costo del personale dedotto dei rinnovi contrattuali e altri

istituti contrattuali intervenuti successivamente all'anno 2004);
l'allegato suddetto rappresenta, in distinte colonne, la cornice economica invalicabile, con riguardo al fabbisogno di spesa sostenibile per risorse umane, e il Tetto del Personale che rientra nel vincolo di spesa regionale, storicizzato dal MEF, anno 2004 ridotto dell'1,4% rideterminato in relazione alle attività di sviluppo programmate presso l'ASL CN2, con le modalità in precedenza esposte. L'aderenza ai limiti di spesa di cui al suddetto allegato, saranno oggetto di monitoraggio, anche in funzione di eventuali adeguamenti;
i predetti tetti di spesa, in relazione ai criteri di determinazione come sopra definiti, sono funzionali al rispetto del limite di spesa di cui all' art. 11 del D.L n. 35.

Datto atto che l'articolo 9, comma 9, del D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, nel testo coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2023, n. 191 recante "Misure urgenti in materia economico e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili", stabilisce che "Tenuto conto della legislazione vigente in materia di garanzia degli equilibri di bilancio sanitario, le regioni determinano il finanziamento degli enti dei propri Servizi sanitari regionali, assegnando le relative quote con uno o più atti, ivi comprese eventuali rimodulazioni del finanziamento fra gli enti stessi, allo scopo di favorirne l'equilibrio di bilancio e ai fini del generale equilibrio del bilancio consolidato del Servizio sanitario regionale. L'autonomia imprenditoriale degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si esercita nei limiti stabiliti dalla normativa vigente per il coordinamento della finanza pubblica e per la garanzia dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e nei limiti delle direttive e degli impegni regionali volti alla realizzazione di obiettivi di riequilibrio, anche territoriale, della stessa erogazione dei livelli essenziali di assistenza e di riequilibrio dei risultati d'esercizio del bilancio sanitario delle aziende e del bilancio sanitario consolidato della regione".

Visti gli artt. 6, comma 1 e 6 ter del d.lgs n. 165 del 30/03/2001, come integrato e novellato dal d.lgs n. 75 del 25/05/2017.

Visto il Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell' 8 maggio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27/07/2018.

Visto il D.L. 30 aprile 2019, n. 35, convertito nella L. 25 giugno 2019, n. 60;

Visto il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020, n. 27;

Visto il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella L. 17 luglio 2020, n. 77;

Visto il D.L. 14 agosto, n. 104, convertito nella L. 13 ottobre, 2020, n. 126;

Vista la L. 30 dicembre 2020, n. 178;

Visti i CC.CC.NN.LL Area Sanità 23.01.2024, Area Funzioni Locali 17.12.2020, Comparto Sanità 02.11.2022;

Vista la DGR n. 46-6202 del 7 dicembre 2022;

vista la DGR n. 9-7070 del 20 giugno 2023;

viste le DD.GG.RR. n. 1-7225/2023/XI del 13 luglio 2023 e n. 2-7226/2023/XI del 13 luglio 2023,

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto la spesa è a carico dell'ASR e il tetto di spesa rappresenta un limite economico e non un'assegnazione finalizzata di risorse per il personale e comunque da applicarsi nel rispetto delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 9-7070 del 20 giugno 2023 e s.m.i. nonchè nell'ambito dell'equilibrio economico-finanziario della singola Azienda Sanitaria Regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

la Giunta Regionale, unanime

delibera

- 1) di confermare i tetti di spesa del personale per l'anno 2024 e successivi, risultanti dai tetti di spesa di cui alla D.G.R. 7 dicembre 2022, n. 46-6202, nonché nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario regionale e aziendale, ad eccezione del limite di spesa previsto per l'ASL CN2 che è stato rideterminato, in relazione alle attività di sviluppo programmate presso l'ASL stessa, così come indicato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che l'allegato rappresenta, in distinte colonne e per ciascuno degli anni di riferimento, la cornice economico - finanziaria invalicabile, con riguardo al fabbisogno di spesa sostenibile per risorse umane, e il Tetto del Personale che rientra nel vincolo di spesa regionale, storicizzato dal MEF, anno 2004 ridotto dell'1,4% rideterminato in relazione agli incrementi di cui all'art. 11 del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito nella legge 25 giugno 2019, n. 60;
- 3) di stabilire che sono confermate le indicazioni per il rispetto del vincolo di spesa per il personale delle Aziende del Servizio sanitario regionale di cui alla D.G.R. del 7 dicembre 2022, n. 46-6202, nell'ambito dell'attuazione del Piano Straordinario del Personale Sanitario di cui alle citate DD.GG.RR. n. 1-7225/2023/XI del 13 luglio 2023 e n. 2-7226/2023/XI del 13 luglio 2023, nonché le prescrizioni nell'ambito dei processi di reclutamento e di rispetto del vincolo di spesa per il personale di cui alla DGR n. 9-7070 del 20 giugno 2023 e s.m.i. in materia di governance delle risorse umane;
- 4) di stabilire che l'ASL CN2, nel rispetto del limite di spesa del personale come rideterminato e delle indicazioni di cui ai precedenti punti provveda ad aggiornare e adottare il Piano triennale dei Fabbisogni per l'anno 2024 e successivi indicando la dotazione organica espressa in termini di teste ed in termini di valore economico - finanziario;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

DGR-8255-2024-All_1-Allegato_1_-_PDGR_nuovi_tetti_spesa_CN2.pdf

1.



Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Allegato 1

TABELLA A/1		
RISORSE UMANE_Fabbisogno sostenibile per ASR		
(Importo in EURO)		
Enti del SSR	Fabbisogno di Spesa sostenibile per risorse Umane ¹	di cui personale 2024 e successivi che rientra nel vincolo di spesa rispetto al tetto del personale della spesa 2004 ridotto dell'1,4% storicizzata dal MEF
Importi in Euro	Anno 2024 e successivi	Personale atteso soggetto a verifica regionale con i dati del conto annuale e dichiarazioni ASR
	C	C1
ASL 211 - CN2	115.173.465	93.646.756
Spesa personale 2004 meno 1,4 % incrementata ai sensi del DL 35/2019 in applicazione della DGR n.39-5493 del 03 agosto 2022 - non include Spesa Direzioni Generali		2.691.850.307
Dettaglio delle Voci di CE NSIS		
RISORSE UMANE_Tetto di spesa relativo alle annualità: 2024 e successivi		
BA0570 - da privato - Medici SUMAI	BA2120 - Costo del personale dirigente medico - Tempo indeterminato	BA2380 - Costo del personale comparto ruolo tecnico - Tempo indeterminato
BA1370 - Consulenze sanitarie e socio-sanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	BA2130 - Costo del personale dirigente medico - Tempo determinato	BA2390 - Costo del personale comparto ruolo tecnico - Tempo determinato
BA1390 - Consulenze sanitarie da privato - Articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	BA2140 - Costo del personale dirigente medico - Altro	BA2400 - Costo del personale comparto ruolo tecnico - Altro
BA1400 - Altre consulenze sanitarie e socio-sanitarie da privato	BA2160 - Costo del personale dirigente non medico - Tempo indeterminato	BA2430 - Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - Tempo indeterminato
BA1410 - Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socio-sanitarie da privato	BA2170 - Costo del personale dirigente non medico - Tempo determinato	BA2440 - Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - Tempo determinato
BA1420 - Indennità a personale universitario - Area sanitaria	BA2180 - Costo del personale dirigente non medico - Altro	BA2450 - Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - Altro
BA1430 - Lavoro interinale - Area sanitaria	BA2200 - Costo del personale comparto ruolo sanitario - Tempo indeterminato	BA2470 - Costo del personale comparto ruolo amministrativo - Tempo indeterminato
BA1440 - Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - Area sanitaria	BA2210 - Costo del personale comparto ruolo sanitario - Tempo determinato	BA2480 - Costo del personale comparto ruolo amministrativo - Tempo determinato
BA1470 - Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	BA2220 - Costo del personale comparto ruolo sanitario - Altro	BA2490 - Costo del personale comparto ruolo amministrativo - Altro
BA1480 - Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende di altre Regioni (extra Regione)	BA2250 - Costo del personale dirigente ruolo professionale - Tempo indeterminato	YA0020 - IRAP relativa a personale dipendente
BA1770 - Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	BA2260 - Costo del personale dirigente ruolo professionale - Tempo determinato	YA0030 - IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente
BA1790 - Consulenze non sanitarie da privato	BA2270 - Costo del personale dirigente ruolo professionale - Altro	
BA1800 - Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	BA2290 - Costo del personale comparto ruolo professionale - Tempo indeterminato	
BA1810 - Indennità a personale universitario - Area non sanitaria	BA2300 - Costo del personale comparto ruolo professionale - Tempo determinato	
BA1820 - Lavoro interinale - Area non sanitaria	BA2310 - Costo del personale comparto ruolo professionale - Altro	
BA1830 - Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - Area non sanitaria	BA2340 - Costo del personale dirigente ruolo tecnico - Tempo indeterminato	
BA1860 - Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	BA2350 - Costo del personale dirigente ruolo tecnico - Tempo determinato	
BA1870 - Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende di altre Regioni (extra Regione)	BA2360 - Costo del personale dirigente ruolo tecnico - Altro	